



**Il Commissario Straordinario
per la Bonifica delle Discariche Abusive**
Delibera del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2017



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Tecnica-Amministrativa
D.P.C.M. 20 febbraio 2014 e D.P.C.M. 1° dicembre 2017

CONVENZIONE

tra

il Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 (nel seguito anche denominato “*Commissario Straordinario*”) nella persona del Gen. B. CC Giuseppe Vadalà, dell’Arma dei Carabinieri, Codice Fiscale VDLGPP63C15F158D, domiciliato per la carica in Roma, via Carducci, 5 presso il Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri;

e

l’Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in seguito anche denominata “UTA”), C.F.: 95105340632, di cui all’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (in seguito anche “O.P.C.M.”) n. 3920 del 28 gennaio 2011, come integrata e modificata dall’O.P.C.M. n. 3932 del 7.4.2011, dall’O.P.C.M. n. 3946 del 15.6.2011, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in seguito anche “D.P.C.M.”) 28 dicembre 2012, dal D.P.C.M. 28 giugno 2013 e come prorogata dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge (in seguito anche “D.L.”) 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge (in seguito anche “L.”) 6 febbraio 2014, n. 6 e, successivamente e senza soluzioni di continuità, dall’articolo 11, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, dall’articolo 14, comma 10, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 e, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1120, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e come funzionalmente ed organizzativamente disciplinata dal D.P.C.M. 20 febbraio 2014 e dal D.P.C.M. 1 dicembre 2017, rappresentata dal Capo dell’UTA, nella persona del dott. Pasquale Loria, Dirigente Generale, ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 2018, domiciliato per la carica in Napoli, Via Concezio Muzy – Castel Capuano

di seguito “le Parti”

PREMESSE

VISTA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05 e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea penali di ingente importo, temporalmente articolate in semestri, fino alle definitive messe a norma dei siti conferenti intimate nella medesima sentenza;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, di nomina a Commissario straordinario del Gen. B. CC. Giuseppe Vadalà, dell'Arma dei Carabinieri, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2.12.2014;

VISTA la normativa fondante i poteri sostitutivi del menzionato Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive in Italia, finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione, bonifica e messa in sicurezza dei siti in questione e, in particolare:

- l'art. 41 della legge 24.12.2012, n. 234;
- l'art. 10 del decreto-legge 24.6.2014, n. 91;
- l'art. 17 del decreto-legge 30.12.2009, n. 195;
- l'art. 20 del decreto-legge 29.11.2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28.01.2009, n. 2;
- l'art. 22 del decreto-legge 24.06.2016, n. 113;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, integrativa della delibera del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018, di parziale modifica delle precedenti citate delibere del Consiglio dei Ministri del 24.03.2017 e del 22.11.2017;

VISTO, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 28 marzo 2018;

VISTO l'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011, n. 3920, istitutiva dell'Unità Tecnica-Amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come prorogata – da ultimo – dall'articolo 1, comma 1120, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e come funzionalmente ed organizzativamente disciplinata dal D.P.C.M. 20 febbraio 2014 e dal D.P.C.M. 1° dicembre 2017, con sede in Napoli presso il complesso demaniale di Castel Capuano;

CONSIDERATO, quindi, che in Napoli, presso il complesso demaniale di Castel Capuano, è presente la sede istituzionale della menzionata Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UTA), struttura contabilmente e funzionalmente autonoma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che opera esclusivamente in regime di contabilità speciale;

CONSIDERATO, altresì, che l'UTA presenta caratteristiche organiche, strumentali, strutturali, funzionali e di sicurezza che si attagliano particolarmente anche alle precipue esigenze del *Commissario Straordinario*;

CONSIDERATO che l'organico complessivamente in servizio presso l'UTA è costituito da risorse umane con particolari e specifiche professionalità, competenze ed esperienze in campo tecnico, amministrativo, contabile, fiscale e legale, in riferimento a contesti – anche critici – in campo ambientale e, in particolare, di superamento di stati emergenziali e straordinari, sia nel ciclo dei rifiuti che nel settore della depurazione delle acque conseguente ad interventi antropici nell'ambiente;

CONSIDERATO, rafforzativamente, che proprio per le professionalità e le precipue esperienze presenti nell'organico dell'UTA e relative anche a pregressi stati emergenziali e di criticità ambientali è stata stipulata una apposita “Convenzione Quadro” tra l'UTA e il Commissario straordinario di Governo di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2017, incaricato del superamento dello stato di emergenza – in alcune regioni del Mezzogiorno d'Italia – nell'ambito della depurazione delle acque a seguito di interventi antropici sulle stesse, afferentemente alla realizzazione e all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque (progettazione, costruzione e collaudo) ed alla connessa mitigazione e progressiva neutralizzazione delle sanzioni pecuniarie conseguenti alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19.07.2012 (causa C-565/10) e del 10.04.2014 (causa C-85/13), che hanno condannato lo Stato italiano per la violazione degli articoli 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991: procedure di infrazione europea n. 2004/2034 e n. 2009/2034;

TENUTO CONTO, quindi, del fertile e rodato coacervo professionale ed esperienziale attualmente presente nell'ambito dell'UTA e della possibilità di ulteriore valorizzazione dello stesso, nel superiore e comune interesse statale, anche mediante una stabile collaborazione operativa, opportunamente formalizzata, tra l'UTA e il *Commissario Straordinario*;

PRESO ATTO, inoltre, della reciproca e convergente disponibilità del Capo dell'UTA, dott. Pasquale Loria, e del *Commissario Straordinario*, Gen. B. CC. Giuseppe Vadala, per una stabile collaborazione funzionale, i cui contenuti generali sono oggetto del presente atto, mentre i tratti meramenti operativi relativi a specifici interventi potranno essere oggetto di precipui *Protocolli Attuativi* della presente Convenzione;

RITENUTO, da entrambe le Parti, opportuno e necessario acquisire un conforme positivo riscontro relativamente alla stipula della presente Convenzione da parte (del Segretario Generale) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e – per eventuali esigenze del *Commissario Straordinario* – anche da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.);

PRESO ATTO, infine, che dalla presente Convenzione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, rappresentando invece un concreto esempio di virtuosa sinergia operativa tra istituzioni pubbliche e di “buona pratica” nella Pubblica Amministrazione;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente assunte nel presente articolo.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

2.1. La presente Convenzione definisce, sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, i reciproci rapporti tra il Commissario Straordinario per la Bonifica delle Discariche Abusive (*Commissario Straordinario*) e l'Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UTA).

Articolo 3

(Ambiti di collaborazione)

3.1. In relazione alle specifiche esigenze rilevate dal *Commissario Straordinario*, l'UTA assicurerà il necessario supporto funzionale con adeguate risorse strumentali ed umane, individuate dal Capo dell'UTA e comunicate al *Commissario Straordinario* dal *Referente dell'UTA* di cui al successivo articolo 9, svolgendo – a fronte di specifiche richieste - le seguenti attività:

- a) assistenza tecnica, amministrativa e giuridica al *Commissario Straordinario* afferente allo studio e alla documentazione programmatica e progettuale relativa agli interventi di competenza;
- b) supporto amministrativo e gestione istruttoria di attività progettuali e di gara;
- c) supporto funzionale ai Responsabili del Procedimento (RUP) per gli interventi di competenza;
- d) funzioni di Responsabile del Procedimento (RUP) e di collaudatore, su specifica richiesta del *Commissario Straordinario*;
- e) assistenza e supporto amministrativo, contabile, tecnico e legale, su specifica richiesta del *Commissario Straordinario*, sulla complessiva attività gestionale di pertinenza;

3.2. Per specifiche esigenze del *Commissario Straordinario*, l'UTA potrà svolgere anche la funzione di “Stazione Appaltante” per conto del *Commissario Straordinario*, previa richiesta al Capo dell'UTA e preventiva sottoscrizione di specifico *Protocollo Attuativo* della presente Convenzione.

3.3. L'UTA, nell'ambito della propria sede istituzionale sita nel complesso demaniale di Castel Capuano in Napoli, garantisce la disponibilità esclusiva e continuativa al *Commissario Straordinario* di un ufficio, logisticamente attrezzato con almeno due postazioni informatiche, funzionale alle eventuali esigenze organizzative afferenti alle incombenze di competenza dello stesso *Commissario Straordinario* nella regione Campania e nelle altre pertinenti regioni del Mezzogiorno d'Italia, assicurando anche la necessaria assistenza informatica e l'utilizzo di eventuali ulteriori ambienti d'ufficio, come la Sala Riunioni dell'UTA. Analogamente il *Commissario Straordinario* assicurerà l'uso esclusivo e continuativo di un apposito ufficio, completo di due postazioni informatiche, da parte dell'UTA presso la propria sede in Roma sita attualmente in via Carducci n. 5.

3.4. Eventuali ulteriori attività saranno regolate da specifici *Protocolli Attuativi* della presente Convenzione e sottoscritti dalle Parti.

Articolo 4

(Corrispettivi per le prestazioni)

4.1. Il corrispettivo per il complesso dei servizi forniti dall'UTA, di cui al precedente articolo 3, sarà definito esclusivamente nell'ambito dei compensi, determinati dal conferente Regolamento a cui l'UTA fa riferimento, nei casi di affidamento di attività gestionali tecniche ed amministrative previste dalla normativa primaria e secondaria in materia di appalti pubblici (per es.: RUP, supporto al RUP e collaudatore), trovando copertura tali importi nei conferenti quadri economici dei lavori.

4.2. Sulle risorse a disposizione del *Commissario Straordinario* graveranno anche gli eventuali oneri di missione, spettanti al personale dell'UTA utilizzato per esigenze di servizio del medesimo *Commissario Straordinario* fuori dalla sede ordinaria di Napoli, nei limiti previsti per il personale in servizio presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con assunzione dei relativi oneri di vitto, trasporto ed alloggio da parte dello stesso *Commissario Straordinario* o direttamente, mediante l'utilizzo di strutture convenzionate e mezzi già a disposizione, o mediante rimborsi agli interessati dei soli oneri effettivamente sostenuti e documentati dagli stessi.

Articolo 5

(Controversie)

5.1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione o dei conferenti *Protocolli Attuativi* o, comunque, direttamente od indirettamente connesse a tali atti, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

5.2 Al fine di comporre amichevolmente le eventuali controversie, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente le questioni, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.

5.3 Resta, tuttavia, inteso che eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e ad eventuali *Protocolli Attuativi* sottoscritti, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 6

(Decorrenza, durata e pubblicità della Convenzione)

6.1 La presente Convenzione entra in vigore dalla data di contestuale sottoscrizione da parte del Capo dell'UTA e del *Commissario Straordinario*, avrà durata pari a quella del mandato del *Commissario Straordinario* e potrà essere pubblicata sui rispettivi siti internet istituzionali.

Articolo 7

(Tracciabilità dei flussi finanziari e rapporti contabili)

7.1 Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a fare assumere tali obblighi agli eventuali terzi contraenti, a pena di nullità assoluta dei relativi contratti.

7.2. Stante il comune diretto riferimento dell'UTA e del *Commissario Straordinario* alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e il divieto normativo di trasferimenti di risorse finanziarie tra diverse contabilità speciali di cui all'articolo 5, comma 3, del D.M. 30.4.2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ribadito con Circolare n. 30 del 16.11.2015 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, agendo contabilmente sia l'UTA che il *Commissario Straordinario* in tale speciale regime finanziario pubblicistico, il *Commissario Straordinario* provvederà direttamente all'assunzione degli oneri di cui all'articolo 4 e di quelli ulteriori eventualmente scaturenti dalla presente Convenzione e dai *Protocolli Attuativi*, con imputazione sui fondi della pertinente Contabilità Speciale n. 6054 intestata al medesimo *Commissario Straordinario*: l'UTA, se richiesto dal *Commissario Straordinario* e sulla base di un apposito *Protocollo Attuativo*, assicurerà anche specifico supporto per la complessiva gestione operativa della pertinente Contabilità Speciale n. 6054.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di anticorruzione)

8.1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti.

Articolo 9

(Responsabile della Convenzione)

9.1. Il *Commissario Straordinario* è individuato quale Responsabile della presente Convenzione e vigila sulla corretta applicazione della stessa, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.

9.2. *Referente dell'UTA* per la presente Convenzione è il Dirigente Amministrativo dell'UTA, dott. Giuseppe Fusco.

9.3 Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Napoli, 31 Luglio 2018

Il Commissario Straordinario
per la Bonifica delle Discariche Abusive
Gen. B. CC Giuseppe Vadalà.

Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa
Dirigente Generale
dott. Pasquale Loria